



COMUNE DI RIPARBELLA
(Provincia di Pisa)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE**

PREMESSA

Con questo Regolamento si intende disciplinare l'area del sostegno economico, a favore di persone singole o nuclei familiari in stato di bisogno, volto ad assicurare i mezzi per far fronte alle esigenze vitali minime e a sostenere la persona promuovendone capacità e risorse, compatibilmente alle disponibilità finanziarie a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Ai procedimenti avviati ai sensi del presente Regolamento vengono applicate le norme relative all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), come determinate dal D.Lgs. n.109/98 e successive modifiche e integrazioni, oltre ai criteri stabiliti dalle normative statali e regionali in materia.

FINALITA' DEGLI INTERVENTI

1. Con gli interventi di assistenza economica si mira a tutelare organicamente e garantire a persone e famiglie in stato di bisogno, i mezzi sufficienti per soddisfare le loro esigenze in qualsiasi fase della loro esistenza, contrastando l'esclusione sociale ed offrendo l'opportunità di raggiungere l'autonomia di vita anche a quelle persone economicamente più deboli, concorrendo al superamento dello stato di indigenza, stimolando l'autosufficienza per evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale, migliorando il benessere della persona.
2. L'esercizio delle funzioni di assistenza economica connesse alla erogazione dei con tributi dovrà sempre essere riferito ai criteri di omogeneità degli interventi a parità dei bisogni, al rispetto delle opzioni individuali in riferimento alle risposte esistenti, compatibilmente alla adeguatezza delle stesse al bisogno rilevato.
3. L'adozione dell'intervento economico nell'ambito di un "progetto partecipato" definito consensualmente tra il Servizio Sociale della USL locale competente e il cittadino, dovrà altresì caratterizzare ogni intervento ed azione posta in essere, in vista del superamento della situazione di indigenza e di dipendenza, o dell'attenzione a non fare decadere una condizione di fragilità esistenziale.
4. Parimenti, nello sviluppo dei progetti individualizzati dovranno essere sollecitate ed acquisite, per quanto possibile, le responsabilità e le capacità anche residue di promuovere la propria autonomia da parte della persona o della famiglia interessata.
5. I contributi economici mirano soprattutto ad assicurare il ripristino del regolare proseguimento delle consuete e normali condizioni di vita dei soggetti interessati.
6. Il contributo economico deve di norma avere una durata predefinita.

Art. 1 – Destinatari

Sono destinatari degli interventi di natura economica di cui al presente Regolamento tutti i cittadini residenti nel Comune di Riparbella da almeno 1 anno.

Art. 2 – Percorso metodologico

Il contributo di natura economica si colloca quale strumento all'interno del processo di aiuto che si definisce concretamente nella condivisione e nella stesura di un progetto personalizzato.

Per la gestione dell'iter diretto ad attivare interventi assistenziali che presuppongono la elaborazione di un progetto socio-assistenziale individualizzato si dovrà osservare la seguente procedura:

1. L'assistente sociale della USL locale deve impegnare la sua competenza professionale per promuovere la piena autodeterminazione degli utenti, la loro potenzialità ed autonomia, in quanto soggetti attivi del progetto di aiuto;
2. L'assistente sociale della USL locale procede con la valutazione della situazione e in particolare delle motivazioni che hanno dato luogo alla domanda di natura economica, cercando di approfondire quali possano essere stati gli eventi critici che hanno portato alla manifestazione del disagio;
3. Il processo si conclude con la definizione di un progetto individualizzato.

Art. 3 – Stato di bisogno: definizione

Lo stato di bisogno costituisce il presupposto fondamentale che consente l'accesso ai contributi economici oggetto del presente Regolamento.

Viene definito stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

1. Incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso;
2. sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali;
3. esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione per singoli o nuclei familiari.

Art. 4 – Tipologie di intervento

Al fine di migliorare la qualità della vita e di consentire il raggiungimento di condizioni minime di autonomia e di indipendenza economica ai cittadini (di cui all'art. 1 del presente Regolamento), l'Amministrazione Comunale promuove e realizza un quadro di interventi economici quali:

1. contributo straordinario;
2. contributo ordinario temporaneo;
3. contributo ordinario a tempo prolungato.

Art. 5 – Contributo straordinario

Qualora venga rilevato dall'assistente sociale della USL locale competente un bisogno legato a un evento critico non prevedibile, tale per cui sopraggiunga una difficoltà a poter adempiere alle normali condizioni di vita o un'impossibilità temporanea della capacità di reddito che comprometta u dignitoso tenore di vita, può essere concesso un contributo economico straordinario.

Lo stato di bisogno economico straordinario è quello relativo alle situazioni di **decesso improvviso, malattia invalidante, disoccupazione o cassa integrazione, carcerazione, abbandono** da colui che rappresenta la fonte di sostentamento familiare.

Con la dizione contributo straordinario si intende quindi, l'erogazione di somme una tantum

risolvibile con un unico intervento economico destinato all'acquisto di beni di prima necessità, al pagamento di utenze, fatture, farmaci, per particolari terapie ecc...

La determinazione dell'importo del contributo straordinario sarà effettuata sulla base di un attento esame della situazione sociale e della documentazione prodotta dal cittadino; l'assistente sociale redigerà una relazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale la quale determinerà l'importo da erogare fino ad un massimo di Euro 500,00.

Il contributo in denaro sarà erogato attraverso l'emissione di un mandato di pagamento presso la tesoreria comunale direttamente al richiedente o ad un suo delegato che si impegna a farne un uso conforme al motivo per il quale è stato richiesto. Qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il beneficiario ne faccia un uso difforme, l'Amministrazione Comunale può provvedere direttamente al pagamento delle utenze fatturate o ad acquistare i beni, al fine di garantire che l'uso del denaro sia conforme alle finalità per cui è stato concesso.

Art. 6 – Contributo ordinario temporaneo

Qualora venga rilevato dall'assistente sociale della USL locale un accertato stato di bisogno socio-economico che abbia carattere di temporaneità e che sia risolvibile attraverso un progetto individualizzato di breve durata, può essere concesso un contributo economico ordinario temporaneo.

Con la dizione contributo ordinario temporaneo si intende l'erogazione di somme di denaro risolvibili con interventi economici per un periodo variabile da uno a tre mesi nell'arco dello stesso anno solare, previa valutazione dei servizi sociali della USL competente nelle modalità di cui all'art. 5, per un importo mensile massimo di Euro 150,00 per ogni richiedente.

Art. 7 - Contributo ordinario a tempo prolungato

Qualora venga rilevato dall'assistente sociale della USL competente un accertato stato di disagio socio-economico e/o isolamento sociale tale per cui non si prevedono sostanziali miglioramenti a breve scadenza (cronicità che non si risolve a breve termine, ma in attesa di riconoscimento), può essere concesso un contributo economico ordinario a tempo prolungato.

Con la dizione contributo economico ordinario a tempo prolungato si intende l'erogazione di somme di denaro risolvibili con interventi economici per un periodo variabile da tre a sei mesi nell'arco dello stesso anno solare, previa valutazione dell'assistente sociale nelle modalità di cui all'art. 5 per un importo massimo di Euro 150,00 mensili per ogni richiedente.

Art. 8 – Modalità di accesso

Le richieste per la concessione di interventi economici a qualunque titolo devono essere formulate per iscritto dall'interessato o da chi ne cura gli interessi, e indirizzate al Comune di Riparbella, previo colloquio con l'assistente sociale della USL locale.

La domanda deve contenere tutte le informazioni utili ad accertare la condizione economica del richiedente e del suo nucleo familiare, ogni ulteriore informazione utile a chiarire stati, circostanze ed eventi particolari, nonché la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

Qualora il caso sia già in carico ad altri servizi territoriali quali SERT, consultori, servizi sociali della USL locale, si procederà d'ufficio ad acquisire un'aggiornata relazione, ove ritenuto necessario.

Art. 9 – Iter procedurale per l'erogazione di contributi economici

Per accedere all'intervento di natura economica, gli interessati dovranno presentare apposita domanda allegando:

- attestazione ISEE;

- dichiarazione della situazione economica attuale con l'indicazione dell'attività di lavoro o di impresa svolta dal richiedente e/o dai componenti il suo nucleo familiare;
- l'esplicitazione del motivo per cui viene richiesto il contributo e l'indicazione di spesa attinente tale motivo;
- consenso al trattamento dei dati personali;
- redditi di tutti i componenti il nucleo familiare: CUD, Unico, Mod. 730, ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) e DSU (dichiarazione sostitutiva unica).

Per ogni istanza diretta all'ottenimento di un contributo economico, l'Amministrazione Comunale, attraverso i propri operatori, effettuerà controlli a campione diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite (art.71 D.P.R. 445/2000).

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi de per gli effetti di cui all'art. 75 comma 1 del D.P.R. 445/2000, il beneficiario decadrà immediatamente dai benefici ottenuti.

Il beneficiario, una volta ottenuto il contributo ed avvenuto il pagamento delle fatture e utenze e l'acquisto dei beni, dovrà presentare la ricevuta di avvenuto pagamento a dimostrazione della conformità dell'uso del denaro alla motivazione per cui era stato richiesto e concesso.

Art. 10 – Procedure di attivazione

Sulla base del bisogno espresso ha inizio la conoscenza della situazione da parte dell'assistente sociale attraverso una prima valutazione, la raccolta della documentazione (ISEE, dati anagrafici ed economici attuali) ed una eventuale visita domiciliare.

In caso di sostanziali variazioni della situazione economica attuale rispetto a quella dell'anno precedente è prevista la possibilità che l'assistente sociale esegua un aggiornamento della situazione economica.

Art. 11 – Progetto individualizzato

Sulla base del progetto individualizzato e condiviso col cittadino, l'assistente sociale della USL locale riferisce all'Amministrazione Comunale (mediante la redazione di una relazione), la quale con atto della Giunta Comunale, determinerà l'importo del contributo da erogare al richiedente entro il limite massimo determinato negli artt. 5, 6 e 7 .

Tale processo di aiuto prevede la formalizzazione del progetto che andrà ad individuare, per i contributi di cui agli artt. 5, 6 e 7:

1. finalità e obiettivi;
2. i contraenti
3. i reciproci compiti e le modalità di gestione del contributo economico
4. la durata e la natura dell'intervento
5. la verifica del progetto
6. la valutazione, l'eventuale modifica dei contenuti e la chiusura del progetto individualizzato.

Art. 12 – Verifica e monitoraggio del progetto

In itinere, l'assistente sociale verifica e monitora l'andamento del progetto, valutando la coerenza della scelta dello strumento economico rispetto alla situazione di bisogno e prevedendo la possibilità di integrare e/o sostituire lo stesso con altre forme di sostegno.

Art. 13 – Erogazione del contributo

In seguito alla deliberazione della Giunta Comunale dove saranno individuati gli importi e le finalità per cui è concesso il contributo di cui agli artt. 5, 6 e 7 , il Responsabile del servizio, con

proprio atto determinativo, assumerà il relativo impegno di spesa e il Responsabile del Servizio di Ragioneria provvederà ai pagamenti nelle modalità di cui all'art.5.

Suddetti contributi non sono ripetibili nello stesso anno solare nei confronti dello stesso richiedente e/o nucleo familiare.

Gli importi concessi possono subire variazioni in base alle disponibilità del bilancio comunale.